

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale
V Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 19 del 28 settembre 2010

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto		✓	18 - Marini Catuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo		✓	21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto		✓	23 - Riommi Vincenzo		✓
8 - Cecchini Fernanda		✓	24 - Rometti Silvano	✓	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria		✓
10 - Cirignoni Gianluca	✓		26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio		✓
15 - Lignani Marchesani G. Andrea		✓	31 - Zaffini Francesco		✓
16 - Locchi Renato	✓				

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto Galanello - Alfredo De Sio

L'ESTENSORE: Stefanella Cutini

VERBALIZZANTE: M. Beatrice Marcantonini



OGGETTO N. 52

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 28 settembre 2010

LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Dottorini , concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.9.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 143);

UDITA la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 143/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;


ATTESO pertanto che è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTI gli articoli deliberati dalla I Commissione Consiliare Permanente;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 22 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1


(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)

1. L'articolo 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Composizione e durata)

1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano



competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.


3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.

4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. n. 3/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:



"venticinque".

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 3/2000, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. n. 3/2000)

1. L'articolo 25 della l.r. n. 3/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 25


(Funzioni)

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM..

4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 31 luglio



1997, n. 249, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.

5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.”.

Art. 4
(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Estensore
Stefanella Cutini
Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Consiliari Permanenti
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci